



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA, DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - SMOM, FATTO A ROMA IL 23 OTTOBRE 2023

Art. 2 (Accordo)

Assenza di oneri di spesa

Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

Versione in vigore dal 27 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 34
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-34-2025/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it